



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, CONTE, FRAVEZZI, GIACOBBE, LANIECE, LIUZZI, MASTRANGELI, PALERMO, PANIZZA e SCAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2016

Misure per l’istituzione di programmi di volontariato per l’esecuzione di lavori volti a creare un’Italia più bella

ONOREVOLI SENATORI. - La vicenda del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, è assurda agli onori della cronaca solo quando si è visto il suo nome al quarantesimo posto della classifica di *Fortune* dei 50 leader più influenti del mondo: ma è dal 1998 che il suo impegno nel campo dell'immigrazione si esplica nell'iniziativa con cui il comune di Riace ha dato ospitalità a oltre seimila immigrati che hanno ripopolato il piccolo paesino della Locride. Molti di loro non se ne sono più andati e hanno avviato anche una serie di attività artigianali e imprenditoriali. Nello sbarco di un gruppo di profughi curdi «Lucano - ricorda *Fortune* - vide un'opportunità. Offrì loro gli appartamenti abbandonati e formazione professionale. Diciotto anni dopo, è salutato come il salvatore del paese, la cui popolazione oggi include migranti di una ventina di nazioni, e per aver rivitalizzato la sua economia». «Nonostante il suo impegno per i profughi gli abbia messo contro la mafia e lo Stato, il modello di Lucano viene studiato e adottato nel picco della crisi dei profughi in Europa» spiega la rivista.

È rimarchevole che lo Stato italiano non solo non abbia preceduto riconoscimenti del genere con proprie iniziative di sostegno, ma - soprattutto - difetti di una strumentazione seria per agevolare comportamenti vir-

tuosi di questo genere anche nelle molte altre realtà locali, che fronteggiano casi di ridislocamento di migranti. Il caso di San Lazzaro di Savena, quelli di Budrio e Sasso Marconi ricordano che in Emilia-Romagna opera un protocollo tra regione, prefetto di Bologna, sindacati e altre realtà (tra cui la stessa Legacoop), che regola le attività che i profughi possono svolgere per dare un contributo a chi li ospita: per esempio pulire strade, curare parchi e giardini pubblici. Secondo il protocollo, ai profughi che accetteranno di svolgere queste attività in modo volontario, verranno garantiti, oltre all'assicurazione, percorsi di orientamento e formazione.

Il presente disegno di legge si muove lungo questa medesima direttrice, volta a consentire ai migranti che sono in attesa di un permesso di svolgere dei lavori socialmente utili come attività di volontariato: il lavoro di pulizia dei muri della città può essere un esempio di altre e più ampie attività di valorizzazione del patrimonio pubblico, spesso fatiscente, mal curato o in condizioni di pericolo per la cittadinanza. A tal fine si fa capo al potere di ordinanza dei sindaci, dei presidenti di provincia o di regione, nell'ambito delle competenze dell'ente territoriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il presidente della Giunta regionale o il presidente della provincia ovvero il sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale e imminente pregiudizio per il decoro e la stabilità di immobili, fondi o attrezzature di cui al comma 2 e non si possa altrimenti provvedere, emettono ordinanze contingibili e urgenti volte a consentire lo svolgimento dei lavori indispensabili a ristabilire le condizioni di decoro degli immobili, dei fondi o delle attrezzature, per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni, anche mediante l'accesso nei confronti dei privati i cui fondi insistono sulle aree limitrofe.

2. Le autorità di cui al comma 1 provvedono, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, esercitando il potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le misure sono adottate in riferimento a beni appartenenti al demanio pubblico rispettivamente della regione, della provincia o del comune, ovvero appartenenti al patrimonio pubblico che comunque insiste sul territorio di rispettiva competenza.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle ordinanze di cui al comma 1, l'autorità che le adotta individua i lavori in economia che vengono eseguiti ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

4. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 configura servizio privo di rilevanza economica, al quale non si applicano

i limiti di importo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli enti locali interessati procedono mediante la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio di cui al primo periodo, sia possibile l'affidamento diretto a volontari, singoli o associati nel servizio civile nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il rapporto con il volontario si perfeziona mediante la sua adesione a un programma di volontariato volto all'esecuzione dei lavori, in cui siano specificate:

a) le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio da e per il luogo di lavoro;

b) l'indicazione del percorso di formazione, rispetto al quale lo svolgimento dei lavori costituisce titolo di apprendistato o praticantato, ai fini dell'orientamento o della formazione professionale della regione competente;

c) la sottoscrizione, da parte dell'autorità di cui al comma 3, di una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi.

5. Quando il volontario appartenga ad una delle seguenti categorie, il proficuo contributo individuale all'esecuzione dei lavori di cui al comma 4 costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinnovo della condizione:

a) lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) cittadini iscritti presso i centri per l'impiego in stato di disoccupazione involontaria, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

c) titolari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NA-

SPI) e della indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

d) detenuti beneficiari delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.

Art. 2.

1. I volontari di cui al comma 4 dell'articolo 1, se stranieri non cittadini dell'Unione europea, si aggiungono al contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi dell'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ad essi è consentito l'ingresso, la permanenza e il soggiorno nell'ambito territoriale di competenza dell'ente di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la partecipazione ad un programma di volontariato volto all'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 dell'articolo 1, in cui siano specificate:

a) le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

b) la sottoscrizione, da parte dell'autorità di cui al comma 3 dell'articolo 1, di una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Unione europea o dal bilancio dello Stato per la copertura delle spese

relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma.

2. La domanda di utilizzo del volontario è presentata dall'autorità di cui al comma 3 dell'articolo 1 allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sull'insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso o alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo Sportello unico per l'immigrazione:

a) alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta;

b) all'autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno, che provvede alla sua concessione per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma.

3. Il proficuo contributo individuale all'esecuzione dei lavori di cui al comma 4 dell'articolo 1 costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'accoglimento della richiesta con cui il volontario domanda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 2 è computabile ai fini del rilascio del permesso di cui al primo periodo.

